



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE  
Provincia di SAVONA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 Reg. Delib.

N. 921 Reg. Pubblic.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

L'anno Duemiladodici addì Ventotto del mese di Settembre alle ore 21:00, presso i locali dell'Auditorium comunale sito in via alla Massa ad Albisola Superiore, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta straordinaria pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

Presenti

CASAPIETRA ROBERTA  
GHIGO GASPARI CHRISTIAN  
ORSI FRANCO  
PROVENZANO ALDO  
FRASSON GIORGIO  
MARANZANO DAVIDE  
GAMBETTA ROBERTO  
GARBARINI MAURIZIO  
ROLANDI GIOVANNA  
SIRI SILVIA  
SAETTONE ANTONIO  
CLEMENTE SALVATORE

Assenti

CAMEIRANO LUIGI  
RIZZOTTO MAURO  
VINOTTO GIOVANNI  
BACCINO MARINO  
GAMBARETTO DIEGO  
VIGO MARCO  
TESSORE GIOVANNI  
TESSORE FRANCO  
POZZATO CARLOTTA

Partecipa il Segretario Generale PUCCIANO Dr. Giovanni. E' assente giustificata: POZZATO CARLOTTA. Il Sen. Franco ORSI - Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.



# CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE

PROVINCIA DI SAVONA

C.A.P. 17011

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DI CONSIGLIO COMUNALE n. DELCC - 43 - 2012

OGGETTO: **APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE  
ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

## PARERI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Settore Risorse Finanziarie  
Dott. Giovanni Pucciano



**CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE**  
PROVINCIA DI SAVONA  
C.A.P. 17011

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DI CONSIGLIO COMUNALE n. DELCC - 43 - 2012

OGGETTO: **APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE  
ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

**PARERI**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
SETTORE RISORSE FINANZIARIE  
Dott. Giovanni Pucciano

Il Sindaco illustra la pratica.

Il resoconto di quanto sopra è riportato nel supporto di registrazione integralmente trascritto nel verbale di questa stessa seduta a cui si rinvia.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che:

- gli articoli 7, 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 istituiscono una nuova fattispecie impositiva, denominata Imposta Municipale Propria – IMU a partire dall'anno 2014, che sostituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili – ICI, introdotta e disciplinata dal D.Lgs. 30.12.1992 n. 504;
- l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni in L. 22.12.2011, n. 214, anticipa i termini di entrata in vigore del nuovo tributo al 01.01.2012 e ne disciplina l'applicazione sperimentale dall'anno 2012 al 2014;
- in analogia a quanto disposto dalla previgente fattispecie impositiva, presupposto dell'IMU è il possesso di immobili, compresi quelli strumentali allo svolgimento delle attività agricole, per la cui definizione la legge stessa rinvia all'art. 2 del D.Lgs. 504/1992 mentre la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992, cui sono applicati i coefficienti ed i moltiplicatori previsti dalla legge;

**Dato atto** che pertanto l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria è regolata dai richiamati artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs 504/1992 (istitutivo dell'Imposta comunale sugli Immobili) a cui lo stesso D.L. 201/2011 pone espresso rinvio;

**Considerato** che l'art. 13 del D.L. 201/2011:

- al comma 6, fissa l'aliquota base nella misura dello 0,76%, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7, dispone che l'aliquota è ridotta al 0,4% per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;
- al comma 8, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/93, stabilendo che i comuni possono ridurla fino allo 0,1%;
- al comma 10, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimori abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per i figli non può essere superiore ad € 400,00;
- al comma 11, dispone che sia riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'Imposta Municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota base dello 0,76%;
- al comma 11, prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquote deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta spettante allo Stato;
- al comma 17, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del D.L. 23/2001, varia in funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquote base, senza precisare tuttavia a quale parametro deve essere calcolata la differenza di gettito;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 i Comuni possono modificare le aliquote stabilite dalla legge con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e che pertanto ai Comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

**Considerato** che, le stime elaborate dal Ministero delle Finanze evidenziano un maggior gettito IMU di pertinenza dei Comuni rispetto all'ICI, che tuttavia non si sostanzia in un aumento delle effettive disponibilità finanziarie comunali, in quanto interamente compensato da variazioni negative dei trasferimenti erariali assegnati ai Comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ed anzi, nel caso specifico di questo Comune, lo Stato ha ridotto i trasferimenti di € 1.416.668,70 rispetto all'esercizio 2011;

**Considerato** altresì che nulla è dato sapere circa le modalità di elaborazione dei dati di proiezione IMU, ma che l'Ifel ed il Ministero delle Finanze hanno ufficializzato sul proprio sito, il calcolo provvisorio del fondo sperimentale di riequilibrio e le stime IMU, da cui si evince che questo Comune deve far fronte alla riduzione dei trasferimenti erariali di propria spettanza nella misura di € 1.416.668,70, come da prospetto ministeriale allegato;

**Dato atto** che sulla base del gettito riscosso in fase di acconto ad aliquote base e dei dati rilevati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze emerge un gettito annuo complessivo previsto ad aliquote base di € 4.860.468,00, di cui € 1.983.650,00 di competenza dello Stato ed € 2.876.818,00 di competenza del Comune;

**Visto** che, per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi, il Comune necessita una quota aggiuntiva di risorse derivanti dal gettito IMU stimata in € 1.566.039,00, a compensazione del taglio dei trasferimenti erariali e dell'incremento dei costi di gestione;

**Considerato** che, dalle stime operate sulla base imponibile, per sopperire alla carenza di risorse del Comune occorre, nella determinazione delle aliquote relative all'Imposta Municipale propria:

- mantenere l'aliquota base fissata dalla legge per l'abitazione principale e le pertinenze (solo 1 pertinenza per tipologia classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7);
- mantenere la detrazione standard fissata dalla legge nella misura di € 200,00 da dedurre dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;
- incrementare l'aliquota base standard dello 0,20% per le abitazioni locate con contratto registrato avente durata non inferiore a mesi otto, per le abitazioni locate nel corso del 2012, con uno o più contratti aventi durata complessiva non inferiore a mesi otto e per gli immobili concessi in comodato gratuito tra genitori e figli e dagli stessi adibiti ad abitazione principale;
- incrementare l'aliquota base standard dello 0,30% per le restanti tipologie di immobili;

**Precisato altresì** che la detrazione è aumentata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell'unità immobiliare, fermo restando il limite massimo di legge di € 400,00 al netto della detrazione di base;

**Dato atto** che il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella base per le unità immobiliari tenute a disposizione soltanto qualora abbia elevato l'importo della detrazione prevista per l'abitazione principale;

**Preso atto** che la circolare del Ministero delle Finanze n. 3/DF del 18.05.2012, contenente i primi chiarimenti in merito all'applicazione dell'IMU conferma che, fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 4, comma 5-bis del DL 16/20123, l'esenzione per i terreni agricoli, ricadenti in aree montane si rende applicabile nei Comuni contenuti nell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14.06.1993 concernente l'ICI;

**Accertato** che questo Comune è tra quelli elencati nella citata circolare n. 9/1993;

**Preso atto** che la medesima circolare del Ministero delle Finanze n. 3/DF del 18.05.2012, contenente i primi chiarimenti in merito all'applicazione dell'IMU precisa che, sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposti dall'Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi del comma 8, dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011;

**Accertato** che questo Comune è classificato parzialmente montano nel suddetto elenco;

**Visto** l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**Visto** inoltre l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**Dato altresì atto** che il comma 16-quater dell'articolo 29 del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012;

**Visto** inoltre il comma 12-bis dell'art. 13 del DL 201/2011 introdotto dall'art. 4 del DL 16/2012 convertito in L. 44/2012 il quale recita: "Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo";

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 247 del 14.09.2012 all'oggetto: "Approvazione delle aliquote relative all'Imposta Municipale propria. Proposta al Consiglio comunale", immediatamente eseguibile;

**Atteso** che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997;

**Dato atto** che nella seduta delle Commissioni consiliari congiunte del 24.09.2012 è emersa l'opportunità di approfondire la possibilità di estendere l'applicazione dell'aliquota riservata ai contratti di locazione anche nel caso di immobili concessi in comodato tra genitori e figli;

**Rilevato** che il Servizio tributi ha verificato la fattibilità di tale previsione;

**Dato atto** che, sulla base delle previsioni normative sopra richiamate e delle aliquote e detrazioni sopra indicate, il gettito dell'Imposta Municipale Propria previsto per l'anno 2012, ammonta presuntivamente a:

- € 1.983.650,00 quota di competenza dello Stato,
- € 4.442.857,00 quota di competenza del Comune iscritta nel bilancio di previsione per l'anno 2012;

**Visti:**

- l'articolo 3 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che attribuisce autonomia impositiva al Comune;
- l'articolo 52 del D.Lgs n. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;
- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs. 23/2011;
- il D.L. 201/2011;

**Visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie, allegati;

Con voti unanimi, resi ai sensi di legge, dai Consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, nella determinazione delle aliquote relative all'Imposta Municipale propria:

- di mantenere l'aliquota base fissata dalla legge per l'abitazione principale e le pertinenze (solo 1 pertinenza per tipologia classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7);
- di mantenere la detrazione standard fissata dalla legge nella misura di € 200,00 da dedurre dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;
- incrementare l'aliquota base standard dello 0,20% per le abitazioni locatè con contratto registrato avente durata non inferiore a mesi otto, per le abitazioni locatè nel corso del 2012, con uno o più contratti aventi durata complessiva non inferiore a mesi otto e per gli immobili concessi in comodato gratuito tra genitori e figli e dagli stessi adibiti ad abitazione principale;
- di incrementare l'aliquota base standard dello 0,30% per le restanti tipologie di immobili;

2. di precisare che la detrazione è aumentata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purchè residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell'unità immobiliare, fermo restando il limite massimo di legge di € 400,00 al netto della detrazione di base;

3. di dare atto che, allo stato attuale, è prevista l'esenzione per i terreni agricoli e per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

4. di dare altresì atto che, sulla base delle previsioni normative sopra richiamate e delle aliquote e detrazioni sopra indicate, il gettito dell'Imposta Municipale Propria previsto per l'anno 2012, ammonta presuntivamente a:

- € 1.983.650,00 quota di competenza dello Stato,
- € 4.442.857,00 quota di competenza del Comune iscritta nel bilancio di previsione per l'anno 2012;

5. di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997.

Successivamente con voti unanimi, resi ai sensi di legge, dai Consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

Deliberazione di Consiglio Comunale DCC 41/2012

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
Sen. Franco ORSI



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Giovanni Pucciano

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Albisola Superiore, li

16 OTT 2012

La suesata deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1<sup>o</sup> del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Giovanni Pucciano

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3<sup>o</sup>, del D.Lgs 267 del 18.08.2000.

Albisola Superiore, li

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Giovanni Pucciano